



LICEI "CARTESIO"



CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
Servizio di Prevenzione e Protezione- (D. Lgs 81/90 e s.m.i.)



PROCEDURA DI SICUREZZA

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITA' DIDATTICHE
DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22

Aggiornamento ed integrazione
del documento di valutazione dei rischi
(DVR)

PROCEDURA DI SICUREZZA

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER LA RIPRESA DELLE
ATTIVITA' DIDATTICHE
DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22



RUOLO	NOMINATIVO	FIRMA
Datore di lavoro (Dirigente scolastico)	<i>Dott.ssa Mariella Morisco</i>	
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	<i>Prof. Francesco Capozzolo</i>	
Medico Competente (MC)	<i>Dott. Giovanni Intini</i>	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	<i>Prof.ssa Loredana Lafronza</i>	
Referente Covid-19	<i>Prof. Maurilio Milella</i>	

Aggiornamento ed integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

N.B.: Il presente aggiornamento e integrazione DVR, pubblicato prima dell'inizio dell'Anno Scolastico è suscettibile di eventuali aggiornamenti a partire dalla revisione 01.

Data del documento: 15/09/2021

Revisione : 01



Sommarario:

1. PRINCIPI GENERALI	5
1.1 MISURE CONTENITIVE GENERALI NEL SETTORE SCOLASTICO	5
1.2 MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI	6
1.3 LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA	7
1.4 MISURE IGIENICO SANITARIE	7
1.4.1 -IGIENE DELL'AMBIENTE (<i>a cura dei collaboratori scolastici dell'Istituto</i>)	7
1.4.2 -IGIENE PERSONALE (<i>allievi, docenti e tutto il personale dell'Istituto interno ed esterno</i>)	8
1.4.3 – INDICAZIONI PER STUDENTI CON DISABILITA'	8
1.4.4 – MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI	8
1.5 INDICAZIONI GENERALI PER L'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	9
1.6 TERMINI E DEFINIZIONI	10
2. PROTOCOLLO DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE DURANTE L'ATTIVITA' IN PRESENZA	14
2.1 CONDIZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE UN ACCESSO IN SICUREZZA A SCUOLA	14
2.2 ULTERIORE MISURA DI SICUREZZA: CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)	14
2.3 DISTANZIAMENTO: ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE	15
2.4 DISTANZIAMENTO: REGOLE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA	17
2.5 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI	18
2.6 EDUCAZIONE FISICA E USO DELLA PALESTRA	19
2.7 INDICAZIONI PER STUDENTI CON DISABILITA'	19
2.8 MODALITA' DI ACCESSO DEGLI UTENTI AGLI UFFICI	19
2.9 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI – VISITATORI ESTERNI	20
2.10 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO A SCUOLA	21
2.11 SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE- R.L.S.	21
2.12 REFERENTE SCOLASTICO COVID-19	22
2.13 LAVORATORI FRAGILI	23
2.14 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	23
2.15 FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA.	23
2.16 AGGIORNAMENTO DEI TERMINI DI QUARANTENA E ISOLAMENTO.	24
2.1 NUMERI UTILI	25



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente disciplinare è stato elaborato tenendo in conto la seguente normativa:

- Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA
- Allegato 1 - Verifica Green Pass docenti e personale ATA Guida per i Dirigenti Scolastici
- Allegato 2 - Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA
- Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale
- Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti
- Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021
- Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022
- Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull'attuazione del green pass
- Decreto legge contenente misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
- Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021
- Piano Scuola 2021/2022
- Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021.



1. PRINCIPI GENERALI

L'inizio dell'anno scolastico 2021-22 previsto per il giorno 20 settembre per tutti gli alunni, i docenti e tutto il personale dell'Istituto Licei "Cartesio" di Triggiano BA passerà attraverso l'implementazione di una serie di indicazioni ed informazioni di carattere generale – sia di tipo organizzativo che di protezione – indispensabili per una corretta e necessaria prevenzione medico-sanitaria nel periodo di emergenza ancora in corso, nel rispetto del protocollo da adottare nello svolgimento delle attività in presenza.

Tali indicazioni ed informazioni prendono le mosse da valutazioni formulate su misure contenitive di tipo sanitario che si traducono in una organizzazione complessiva della didattica e del tempo-scuola, attraverso misure di sistema e di collaborazione/coinvolgimento degli Enti Locali e dei Trasporti Pubblici che consentano l'ottimizzazione delle risorse, degli spazi e ragionevoli soluzioni organizzative sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS.

N.B.: Alla luce dei continui aggiornamenti normativi, essendo il presente documento suscettibile di revisioni, dati contrastanti nel corpo della relazione vengono chiariti ed aggiornati in appositi ultimi paragrafi. A tale riguardo, per quanto concerne i termini di quarantena e isolamento si invita a far riferimento unicamente all'apposito paragrafo di aggiornamento 2.16.

1.1 MISURE CONTENITIVE GENERALI NEL SETTORE SCOLASTICO

Alla luce Decreto legge 111 del 6 agosto 2021, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali, e in materia di trasporti", del Piano-scuola 2021-2022, del parere tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione relativo al decreto legge 111/2021 e infine delle Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in ambito scolastico (A.S. 2021-2022), vengono definite le seguenti misure organizzative urgenti delle attività scolastiche in "in presenza e in sicurezza", per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'A.S. 2021-2022. Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge 111/2021 al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica **dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza"**.

La previsione si fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul "bisogno" di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 2021.

L'art. 1, comma 2, dispone che:

"Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;*
- b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
- c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°."*

Alla luce delle disposizioni del decreto, per le attività scolastiche in presenza, restano pertanto validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:



1. L'importanza fondamentale della vaccinazione come misura di prevenzione pubblica per contenere la diffusione del Sars-Cov-2. Pertanto è essenziale che il personale docente e non docente assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione.
2. La raccomandazione (a differenza dell'obbligo che ha caratterizzato l'anno scolastico precedente) del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; nel caso in cui questa distanza non sia consentita dalle condizioni logistiche e dimensionali degli spazi, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina sia in condizioni statiche che dinamiche.
3. L'uso della mascherina nei vari movimenti dentro la scuola sia da parte degli alunni sia da parte dei docenti e di tutto il personale della scuola (interno ed esterno). Il CTS conferma quale dispositivo di protezione respiratoria, sia per gli studenti che per il personale della scuola, la mascherina di tipo chirurgico. I docenti possono preferibilmente adottare una mascherina di tipo FFP-2
4. Igienizzazione delle mani e degli ambienti, con procedure di pulizia e di specifica sanificazione.
5. Introduzione dal 01/09/2021 al 31/12/2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza suscettibile di proroga) per tutto il personale scolastico della Certificazione Verde Covid 19 – la norma definisce un "obbligo di possesso" e un "dovere di esibizione" della Certificazione Verde Covid 19.
6. Misure specifiche per lo svolgimento delle attività di Educazione Fisica.
7. La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Secondo quanto specificato nel Piano Scuola 2021-22, *“per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra indicate, è necessario che in ogni scuola si realizzino attività di organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario, ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico e non.”*

Inoltre, per l'anno scolastico 2021-22, trova conferma l'attività *“del tavolo di coordinamento operante presso ciascuna Prefettura per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili”*. La scuola sulla base di queste disposizioni ha modulato il piano di lavoro del personale amministrativo, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché gli orari degli uffici amministrativi. (Cfr. paragrafo 2.2)

Appare opportuno sottolineare che il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa su comportamenti responsabili da parte di tutti (alunne e alunni, famiglie e personale della scuola interno ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

1.2 MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

1. L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
2. Non trovarsi in condizioni di quarantena o isolamento domiciliare;
3. Non essere stati a contatto con persone positive come da certificazione

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.



Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

1.3 LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola e ti muovi negli spazi comuni indossa una mascherina chirurgica, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite.

1.4 MISURE IGIENICO SANITARIE

1.4..1 -IGIENE DELL'AMBIENTE (*a cura dei collaboratori scolastici dell'Istituto*)

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.

Ad apertura di anno scolastico, le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'I.S.S. previste nella Circolare del Ministero della Salute "*Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS- CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) con particolare riferimento alla sezione: "Attività di sanificazione in ambiente chiuso"*.

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione.

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici, in presenza di situazioni epidemiologiche con sostenuta circolazione del virus, alla normale pulizia quotidiana (con detergente neutro di superfici in locali generali), si provvederà ad integrare un'ulteriore azione di pulizia (sanificazione) attraverso idonei prodotti certificati con azione virucida.

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Sarà garantita la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.



1.4.2 -IGIENE PERSONALE (*allievi, docenti e tutto il personale dell'Istituto interno ed esterno*)

Si renderanno disponibili in più punti dell'edificio scolastico e nella palestra prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica certificati dal Ministero della Salute) o a base di altri principi attivi autorizzati per l'igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola.

La scuola garantirà giornalmente a tutto il personale la mascherina chirurgica (che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici) ed ulteriori dispositivi di protezione per il personale dei vari uffici con ricevimento del pubblico (visiera monouso e/o pannellature in plexiglass).

Gli alunni dovranno indossare, per l'intera permanenza nei locali scolastici di uso collettivo, una mascherina chirurgica, sempre fornita quotidianamente dalla scuola; è raccomandato il distanziamento fisico, durante le lezioni in presenza, di almeno 1 mt. e di 2 mt. tra la cattedra e i banchi (qualora le condizioni strutturali della scuola lo consentano).

Va precisato che, in coerenza con la normativa di settore, "non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con patologie o forme di disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi".

Si attiveranno inoltre idonee procedure per l'accoglienza e isolamento temporaneo in apposito locale di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre (rilevata attraverso termo-scanner). In tale evenienza si attiveranno tutte le procedure secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale (*vedi paragr. 2.10*)

1.4.3 – INDICAZIONI PER STUDENTI CON DISABILITA'

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle effettive risorse professionali disponibili e specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con il suo uso continuativo.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (es. mascherine dotate di plexiglass), tenendo conto necessariamente delle diverse disabilità presenti.

Viene confermato dal Piano Scuola l'art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021, ossia l'attenzione alle "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

1.4.4 – MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

1. Nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. Nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento.



3. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente, al fine di evitare la diffusione del virus Covid-19, negli ambienti di lavoro.
4. Al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), specifico di Istituto per l'emergenza epidemiologica in atto, condiviso ed integrato con i documenti a cura del medico competente.
5. Ai vari documenti già pubblicati dal Dirigente Scolastico in materia (disponibili nelle varie "Circolari" nella home-page dell'Istituto o sulla piattaforma informatica Teams).
6. All'art. 83 del D.L. 34/2020 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

1.5 INDICAZIONI GENERALI PER L'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Istituto Scolastico informa tutti gli studenti, docenti, personale ATA e di segreteria e chiunque entri negli edifici scolastici di pertinenza circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi cartelli informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei luoghi di lavoro dell'Istituto Scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso nell'edificio scolastico, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone definite a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei luoghi di lavoro dell'Istituto Scolastico (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- obbligo dal 01/09/2021 al 31/12/2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, suscettibile di proroga) per tutto il personale scolastico di esibire la Certificazione Verde Covid 19 (la norma definisce un "obbligo di possesso" e un "dovere di esibizione" della Certificazione Verde Covid 19).

L'Istituto Scolastico fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, anche in modalità telematica (sito web scuola e/o webinar dedicati, circolari ed aggiornamento costante della sezione prevista sulla home-page del sito dedicata alle misure di prevenzione da COVID-19).

Tali informazioni si intendono estese anche ai famigliari degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.

Fermo restando l'evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell'imminenza della riapertura, è importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione



attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

1.6 TERMINI E DEFINIZIONI

Fonte: circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea, alterazione di gusto e olfatto) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

In data 8 gennaio 2021 il Ministero della Salute ha fornito utili aggiornamenti sulla definizione di caso ai fini della sorveglianza e in particolare sulla strategia di testing e screening

Criteri clinici

Presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:



- tosse
- febbre
- dispnea

- esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia

Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea.

Criteri radiologici

Quadro radiologico compatibile con COVID-19.

Criteri di laboratorio

1. Rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico,
OPPURE

2. Rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti nella sezione dedicata: "Impiego dei test antigenici rapidi".

Criteri epidemiologici

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:

- contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso;

- essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o semichiusate (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2.

Classificazione dei casi

A. Caso Possibile

Una persona che soddisfi i criteri clinici.

B. Caso probabile

Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, OPPURE
una persona che soddisfi i criteri radiologici.

C. Caso confermato

Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.

Fonte: aggiornamento del Ministero della Salute 13 agosto 2021

Che cos'è il contact tracing (tracciamento dei contatti)? A cosa serve?

Per contact tracing (tracciamento dei contatti) si intende l'attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un'azione di sanità pubblica essenziale per combattere l'epidemia in corso. Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione.

**Qual è la definizione di "contatto"?**

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Qual è la definizione di "contatto stretto" o "ad alto rischio"?

Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Cosa si intende per contatto "a basso rischio"?

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati

tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Il Piano Scuola ha aggiornato le condizioni di screening e gestione dei casi.

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati.

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico.

Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi



possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”.



2. PROTOCOLLO DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE DURANTE L'ATTIVITA' IN PRESENZA

2.1 CONDIZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE UN ACCESSO IN SICUREZZA A SCUOLA

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale, a vario titolo operante, è:

- L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- L'assenza di sintomatologia specifica, quale:
 - rinorrea (naso che cola);
 - cefalea (mal di testa);
 - tosse ;
 - faringite (gola infiammata);
 - sensazione generale di malessere;
 - nausea, vomito, diarrea;
 - anosmia (diminuzione/perdita del senso dell' olfatto) e/o ageusia (diminuzione/perdita del senso del gusto).
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare, come da certificazione Asl.
- Non essere stati a contatto con persone positive, come da certificazione Asl.

Al fine di evitare pericolosi assembramenti, NON sarà rilevata la temperatura corporea nell'istituto; la misurazione della temperatura, come anche la presenza di sintomatologie Covid 19, è demandata alla responsabilità individuale o genitoriale (in caso di minori).

Il successivo ingresso a scuola, dei soggetti che dovessero risultare positivi all'infezione da COVID-19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente per oggetto la certificazione medica, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, da cui risulti l'avvenuta negativizzazione" del tampone.

2.2 ULTERIORE MISURA DI SICUREZZA: CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS)

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19"¹⁰ per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche¹³ che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.



E' previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021). La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“... i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1...”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Dalla metà di settembre per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, al fine di tutelare la salute pubblica, prevede che chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2.3 DISTANZIAMENTO: ORGANIZZAZIONE INGRESSI E USCITE

Al fine di evitare ogni possibile forma di assembramento, anche nelle aree esterne, il nostro istituto adotterà tutte le possibili misure di prevenzione e di tutela della salute, avendo cura di organizzare gli orari di inizio e fine delle lezioni, tale da salvaguardare l’esigenza di un possibile arrivo differito e scaglionato a degli alunni a scuola ed una uscita altrettanto differenziata negli orari e nelle porte di uscita.

A tale scopo, è stato previsto un accesso frazionato degli studenti, differenziando l’orario di ingresso degli alunni del triennio del Liceo Scientifico e Scienze Applicate e del Liceo Linguistico, previsto per le ore 8,20, rispetto agli alunni del biennio del Liceo Scientifico e Scienze Applicate e del Liceo Linguistico, previsto invece per le ore 9,20.

Per quanto riguarda le sole classi del Liceo Classico, sia per le classi del biennio che quelle del triennio, è previsto un solo ingresso alle ore 8,20.

Oltre a tale differenziazione di orario, le classi accederanno all’interno dell’istituto tramite cinque ingressi differenziati, secondo la disposizione/ubicazione delle aule all’interno della scuola. I cinque ingressi si dividono in due accessi stradali, quello del cancello principale e quello del cancello ovest.



CANCELLO PRINCIPALE	PORTA PRINCIPALE
	PORTA EGNAZIA
CANCELLO OVEST	PORTA OVEST
	PORTA PEUCETIA
	PORTA MESSAPIA

Tramite le planimetrie dell'edificio e le tabelle organizzative degli ingressi, allegati al presente documento (comunicati a tutte le famiglie degli studenti tramite la pubblicazione sul sito ufficiale della scuola) saranno indicati l'orario di accesso, l'ubicazione delle classi e gli ingressi da utilizzare.

Le seguenti tabelle riportano, in sintesi, l'organizzazione degli ingressi, per classi:

INGRESSO primo turno (ore 8,20) – CLASSI TRIENNIO – TUTTE LE CLASSI DEL Liceo CLASSICO				
DENOMINAZIONE CANCELLO ESTERNO	DENOMINAZIONE PORTA INGRESSO	CLASSI	N° ALUNNI	% ALUNNI
CANCELLO PRINCIPALE	PORTA PRINCIPALE (1)	4L-3M-4G-5G-3H-4H	131	10%
	PORTA EGNAZIA (2)	4F-5F-5H-3E-4E-5L-3N-3L	208	16%
Totale ingresso alunni cancello principale (1° turno)			339	26%
CANCELLO OVEST	PORTA OVEST (3)	1i-2i-3i-4i-5i-3A-3B-3D – 3G	160	13%
	PORTA PEUCETIA (4)	1C-2C-3C-4C-5C-4M-5M-4D-5D	197	15%
	PORTA MESSAPIA (5)	4A-5A-4B-5B-3F-5E	139	11%
Totale ingresso alunni cancello ovest (1° turno)			496	39%

INGRESSO secondo turno (ore 9,20) – CLASSI BIENNIO				
DENOMINAZIONE CANCELLO ESTERNO	DENOMINAZIONE PORTA INGRESSO	CLASSI	N° ALUNNI	% ALUNNI
CANCELLO PRINCIPALE	PORTA PRINCIPALE	1L-2L-1M-2M	91	7%
	PORTA EGNAZIA	1N-2N-1B-2B-1A-2A	130	10%
Totale ingresso alunni cancello principale (2° turno)			221	17%
CANCELLO OVEST	PORTA OVEST	1D-2D-2G	67	5%
	PORTA PEUCETIA	1H-2H-2F	73	6%
	PORTA MESSAPIA	1F-1E-2E	84	7%
Totale ingresso alunni cancello ovest (2° turno)			224	18%



Analogamente agli ingressi, le uscite dei ragazzi avverranno anch'esse in maniera differita sia nel tempo (in relazione agli orari curricolari da svolgere in attività in presenza), che in rapporto alle rispettive porte di esodo, che saranno le stesse porte previste per gli ingressi (*il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate - Allegati 1, 2 e 3*).

Tutti gli accessi saranno adeguatamente segnalati con appositi cartelli onde evitare incertezze da parte degli alunni.

2.4 DISTANZIAMENTO: REGOLE DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

In conformità alle disposizioni legislative vigenti e ai riferimenti documentali nazionali, il Liceo "Cartesio" ha disciplinato e adottato tutte le misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

A tal fine, all'interno delle aule scolastiche, vale sempre la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; nel caso in cui questa distanza non sia consentita dalle condizioni logistiche e dimensionali degli spazi, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina sia in condizioni statiche che dinamiche.

Si raccomanda il distanziamento fisico, durante le lezioni in presenza, di almeno 1 mt. tra gli alunni e di 2 mt. tra la cattedra e i banchi.

All'interno dell'Istituto, gli alunni, i docenti e tutto il personale presente, dovranno attenersi scrupolosamente ai seguenti comportamenti:

- evitare abbracci e strette di mano (*verbali maggio e luglio 2020 CTS e "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" – D.M. 26 /06/ 2020, n. 39*);
- evitare gli assembramenti in contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse) e dinamici (persone in movimento) a causa del rischio connesso alle principali vie di trasmissione (aerea e contatto);
- utilizzare sempre la mascherina in tutte le situazioni sia statiche che di movimento (uscita per il bagno ecc.).

Il CTS conferma quale dispositivo di protezione respiratoria, sia per gli studenti che per il personale della scuola, la mascherina di tipo chirurgico. I docenti potranno utilizzare preferibilmente una mascherina di tipo FFP-2.

È vietato l'uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente. La dismissione deve avvenire in appositi contenitori.

Se lo studente o il docente è in condizione di incompatibilità con l'uso della mascherina, deve essere consegnata la certificazione del medico.

Anche se la scuola rende disponibile soluzioni disinfettanti, si consiglia di:

- portare nello zaino soluzioni a base alcolica, (con concentrazione di alcol di almeno del 60%);
- portare con sé fazzolettini e salviettine disinfettanti;

Come ulteriori indicazioni, tutti dovranno lavarsi e disinfettarsi le mani di frequente:

- prima di consumare pasti o spuntini;
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;



- o prima di accedere al bar interno.

Infine, onde garantire un'efficace contrasto alla diffusione del COVID-19, sia i docenti che gli alunni, dovranno attenersi ai seguenti richiami dell'O.M.S:

- o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, se non igienizzate;
- o curare l'igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto o in caso di necessità nell'incavo del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- o evitare di condividere oggetti con gli altri studenti;
- o evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, i banchi dovranno rimanere sgombri;
- o aerare frequentemente gli ambienti;
- o prestare attenzione alle segnalazioni di percorrenza e di distanziamento poste all'interno dell'edificio scolastico.

NB: La fornitura di mascherine monouso di tipo chirurgico, di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno verrà effettuata a cura della struttura commissariale, per tutto il personale scolastico, per tutti gli studenti nel corso delle attività scolastiche (*Protocollo d'intesa 06 /08/ 2020, OOG BMI 87, pag. 3, lettera f*) e per tutti gli altri operatori presenti nella scuola; nel caso in cui i D.P.I. monouso vengano dismessi a scuola, essi devono essere smaltiti come "rifiuto sanitario" in appositi contenitori.

2.5 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Tenuto conto, inoltre, che gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus, l'Istituto Scolastico, nel rispetto delle disposizioni contenute nel protocollo nazionale e delle caratteristiche dei propri ambienti di lavoro, per la gestione degli spazi comuni sotto individuati, ha disposto quanto segue:

- 1 Aree di ingresso: orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di "esterni" limitato, ventilazione naturale o artificiale continua dei locali, disposizione degli spazi in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, pulizia giornaliera e sanificazione periodica.
- 2 Ascensore: accesso individuale o con singolo accompagnatore se necessario, pulizia giornaliera e sanificazione periodica.
- 3 Sale comuni e sala bar: orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di utenti limitato, ventilazione naturale o artificiale continua dei locali, disposizione degli spazi e arredi in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, pulizia giornaliera e sanificazione periodica. Sarà obbligatorio l'uso (per il bar) di alimenti pre-confezionati mentre i bicchieri, cucchiaini, bustine di zucchero, palette saranno ad uso individuale esclusivo; la persona interessata dovrà provvedere all'accurata igiene delle mani secondo le indicazioni note.
- 4 Corridoi: Uso costante della mascherina, orari di accesso flessibili, accesso consentito a gruppi di utenti limitato, ventilazione naturale o artificiale continua dei locali, disposizione degli spazi e arredi in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, pulizia giornaliera e sanificazione periodica.



- 5 Bagni: considerata la ridotta ventilazione dei locali, sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina, nonché rispettare le precauzioni igieniche previste dal presente protocollo.

2.6 EDUCAZIONE FISICA E USO DELLA PALESTRA

Per quanto riguarda le attività didattiche di Scienze Motorie e sportive **all'aperto** il CTS non prevede in **zona bianca** l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 mt. Per le stesse attività da svolgere **al chiuso** è raccomandata l'adeguata areazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio:

- Nelle zone bianche le attività di squadra sono possibili, ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali;
- in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Come già previsto nel Piano Scuola 2020-21, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche, tuttavia i locali potranno essere utilizzati nelle ore extrascolastiche da attività esterne alla scuola sulla base di convenzioni esistenti.

2.7 INDICAZIONI PER STUDENTI CON DISABILITA'

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata viene pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Per alcune tipologie di disabilità, saranno studiati accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche esigenze.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17/05/20, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (ad es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

2.8 MODALITA' DI ACCESSO DEGLI UTENTI AGLI UFFICI

In osservanza delle linee guida per gli uffici aperti al pubblico (*All. 17 al DPCM 17/05/2020*) saranno attuate inoltre le seguenti misure che riguardano gli UTENTI della scuola (studenti, familiari, personale scolastico in accesso agli uffici amministrativi):

- è stata predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- sarà favorito l'accesso di utenti e visitatori tramite prenotazione;
- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- sarà promosso il contatto con gli UTENTI, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza;
- sarà normalmente consentito l'accesso agli uffici amministrativi ad UN SOLO UTENTE PER VOLTA (salvo casi di necessità di accompagnatore), munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina obbligatoria), fermo restando che esso dovrà permanere negli



uffici per il tempo strettamente necessario all'espletamento della pratica di interesse, nel rispetto delle misure sul distanziamento;

- sarà assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree;
- in prossimità dell'ingresso degli uffici è messo a disposizione un distributore di soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani di utenti e visitatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con documenti e materiale informativo;
- il personale scolastico deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche;
- deve essere assicurata una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di accogliere un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate;
- deve essere favorito il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni; è escluso totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- non è consentito l'uso del servizio igienico degli uffici amministrativi a utenti e visitatori.
- chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. (DL. n. 122/21)

2.9 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI – VISITATORI ESTERNI

Prima di accedere, i fornitori esterni (ditte di manutenzione, gestione dei distributori di bevande, ecc.), previo contatto telefonico, dovranno chiedere autorizzazione. Ad essi sarà comunicato il posto esterno, opportunamente segnalato, dove sostare con l'automezzo (eventuale) che rimarrà, nell'area di pertinenza dell'edificio scolastico, il tempo strettamente necessario per effettuare le consegne. L'ingresso dovrà avvenire evitando il più possibile le occasioni di contatto.

Tutti gli "esterni" dovranno attenersi seguenti norme comportamentali:

- Saranno utilizzate, dai fornitori, solo le aree di ingresso e uscita opportunamente segnalate;
- Durante l'ingresso e il transito all'interno dell'istituto, si dovranno garantire sempre la distanza di sicurezza interpersonale (almeno un metro).
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori (genitori, tutori, insegnanti, consulenti ecc.). Qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori, essi entreranno uno alla volta in modo da limitare il numero di persone all'interno dell'istituto.
- Tutte le persone (fornitori esterni – visitatori) potranno accedere ai locali solo se indosseranno la mascherina e procederanno all'igienizzazione delle mani.
- chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. (DL. n. 122/21).

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree di pertinenza della scuola. Inoltre nel caso di cantieri all'interno del plesso scolastico prima di procedere all'attività saranno concordate le modalità e i tempi di intervento. Si estendono altresì a tutti gli utilizzi della scuola da parte di organizzazioni esterne, sulla base di apposite convenzioni.



2.10 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO A SCUOLA

Il DL n. 23/2021, art. 3, comma 3, richiama le linee-guida e i protocolli adottati ai sensi dell'art. 1 comma 14, del DL n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020, nonché ai sensi dell'art. 10bis del DL n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.

Nell'ipotesi ove, durante l'attività scolastica, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, ovvero laddove insorgano sintomi influenzali, il Dirigente scolastico dispone interventi immediati e coordinati sulla base delle indicazioni del medico competente e del protocollo nazionale.

In particolare:

a) nel caso in cui una persona presente nei locali dell'edificio scolastico sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico. Si procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria; il Dirigente Scolastico procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

b) L'Istituto Scolastico collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nei locali scolastici che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Dirigente Scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la scuola, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il caso sospetto al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

La gestione di una persona sintomatica avverrà nel rispetto della dignità della persona e della disciplina della privacy vigente.

2.11 SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE- R.L.S.

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico Competente collabora con il Dirigente Scolastico, con l'RSPP e con il RLS.
- Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il Medico Competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.



- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

2.12 REFERENTE SCOLASTICO COVID-19

Il Referente Scolastico ed il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati.

I Compiti del Referente Scolastico COVID-19 consistono in tutte quelle azioni finalizzate alla creazione di un sistema flessibile di gestione della prevenzione dell'epidemia all'interno della scuola, di gestione dei casi eventualmente verificatisi all'interno dei locali scolastici, di informazione, di tracciabilità e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di competenza.

Attività Preventiva:

- conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale con i medici curanti degli studenti (MMG - Medici Medicina Generale-), supportano la scuola e i medici curanti per le attività del protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche con il Dirigente Scolastico e con il medico che ha in carico il paziente;
- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe delle scuole del territorio;
- comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise sia degli studenti di una classe (si ipotizza, a titolo meramente esemplificativo, una percentuale di circa il 40%,) che delle assenze degli insegnanti;
- fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
- indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento medesimo, lo stesso Referente Scolastico per il COVID-19 e i Medici di Medicina Generale (MMG).

Gestione Casi COVID-19

- ricevere, dagli operatori scolastici, la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;
- telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetti COVID-19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus);
- acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un alunno o un componente del personale sia stato a contatto stretto con un caso confermato di COVID-19;
- fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli Insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Per i casi asintomatici, sono considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi.



I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena in caso di contatto stretto con il caso confermato.

Il CTS ha espresso l'avviso "che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Sars-Cov-2 a seconda che tali soggetti abbiano o meno completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che alla scadenza di tale termine venga effettuato un test diagnostico (con tampone antigenico) di esito negativo. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da Covid 19, certificato dalla autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.

2.13 LAVORATORI FRAGILI

Col termine "lavoratori fragili" il MIUR ha inteso individuare tutti i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il datore di lavoro deve assicurare la "sorveglianza sanitaria eccezionale" (art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Sono considerati "lavoratori fragili" anche le mamme durante tutto il periodo di allattamento.

Nello specifico, durante tutto il periodo di emergenza pandemica, così come previsto dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel caso in cui la lavoratrice madre sia adibita a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino (rientranti negli allegati A e B del decreto), la stessa dovrà essere adibita ad altre mansioni, mentre non è possibile richiedere DaD o lavoro agile.

Il lavoratore interessato chiede al Dirigente scolastico di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

2.14 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Per favorire l'applicazione e la verifica delle misure contenute nel presente protocollo è stato costituito un Comitato interno con la partecipazione delle RSU, dell'RSPP, del RLS e del Referente Covid.

2.15 FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA.

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'istituto provvederà ad realizzare apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un'ora (fuori dell'orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

**2.16 AGGIORNAMENTO DEI TERMINI DI QUARANTENA E ISOLAMENTO.**

Come precisato nei Principi Generali, i continui aggiornamenti hanno reso complicata la lettura definitiva dei termini di quarantena e isolamento. A tal proposito nelle seguenti tabelle 1 e 2 si riassumono tali punti.

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

**Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO**

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

2.1 NUMERI UTILI

Ministero della Salute: sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus ;
numero di pubblica utilità 1500.

Regione Puglia: sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it

Lungomare Starita (ex CTO) Bari

numero verde 800 713931

(attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8,00 alle 20,00).

Protezione civile regionale: numero verde 800 713931 (tutti i giorni dalle 8,00 alle 22.00) -

urp.emergenza@regione.puglia.it

Pec: cor.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

Struttura operativa: 080 5802270

Emergenze: 118

Medico competente: Dott. G. Intini- cell: 339 2091403 mail: intinigi@media.it

Pec: giovanni.intini@pec.omceo.bari.it

ASL – Servizio Igiene e Sanità pubblica: Dott.ssa Sara De Nitto, sara.denitto@asl.bari.it cell. 3289553826

ALLEGATI:

A. Planimetrie Allegato 1, Allegato 2 Allegato 3.



LICEI “*CARTESIO*”



CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

Servizio di Prevenzione e Protezione- (D. Lgs 81/90 e s.m.i.)

B. Tabelle del Protocollo Operativo Scuola 2021-2022